

INTERVENTI IN FAVORE DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP

REGOLAMENTO

Art. 1

A) SERVIZIO DI AIUTO DOMESTICO

I costi di gestione del servizio saranno determinati dal numero delle prestazioni (utenza) e dalle tariffe dei contratti di lavoro. In ogni caso vanno rapportati alla disponibilità. Il servizio di aiuto domestico deve essere assicurato alla famiglia naturale o affidataria dei soggetti portatori di handicap gravi (fisici, psichici o sensoriali) parzialmente o totalmente privi di assistenza familiare o inseriti in nuclei familiari che, a causa dell'età avanzata dei componenti o per altre difficoltà transitorie o permanenti, non possono prestare al soggetto assistenza soddisfacente. Ipa zione alla spesa, sono quelli determinati periodicamente dall'Assessorato Regionale. Art. 2. con apposito Decreto, (Natura e finalità del servizio)

Art. 3

Il servizio consiste nell'aiuto fisico per il conseguimento degli atti elementari della vita quali:

- Sollevamento dal letto; proceder alla formazione di una;
- Pulizia personale;
- Vestizione;
- Preparazione e consumazione dei pasti
- Aiuto motorio per un minimo di deambulazione e per il compimento di esercizi fisici elementari.

Art. 4

La Giunta Municipale delibera l'ammissione al servizio previo accertamento della "Equipe pluridisciplinare" della U.S.L. competente per territorio e visto il parere dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune.

Art. 5

Il servizio sarà affidato ad operatori specializzati a prestazione professionale ovvero ad Associazioni di volontariato o Cooperative operanti nel settore nei modi e termini di legge.

Il rapporto fra personale ed assistiti deve essere di una unità lavorativa, con la qualifica di assistente domiciliare, ogni due soggetti gravi aventi diritto ognuno e tre ore di singola prestazione. In caso di assistiti medio-gravi si può impegnare una unità ogni tre assistiti per una durata di due ore a prestazione.

Per altri casi ancora meno gravi l'equipe pluridisciplinare della U.S.L. determinerà, oltre alla tipologia delle prestazioni, anche il tempo necessario per erogarle. In tal caso si prevede una unità lavorativa per ogni sei ore di impegno.

Art. 6

Il sostegno economico dei soggetti portatori di handicap gravi (fisici, psichici, sensoriali) quando la loro presenza determina difficoltà insuperabili per il nucleo familiare, è determinato dalla Giunta Municipale.

Art. 7

Il sostegno economico dei soggetti portatori di handicap gravi (fisici, psichici, sensoriali) quando la loro presenza determina difficoltà insuperabili per il nucleo familiare, è determinato dalla Giunta Municipale.

fica dello stato di salute del soggetto, alla equipe pluridisciplinare mentre per quanto attiene la verifica dei risultati complessivi saranno a cura dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune e dovranno avere una periodicità almeno semestrale.

Art. 6
(Costi di gestione)

I costi di gestione del servizio saranno determinati dal numero delle prestazioni e dalle tariffe dei contratti di lavoro. In ogni caso vanno rapportati alla disponibilità di bilancio.

Art. 7
(Limiti di reddito)

I limiti di reddito per l'accesso gratuito al servizio di aiuto domestico nonché i parametri per la compartecipazione alla spesa, sono quelli determinati periodicamente dall'Assessorato Regionale EE.LL. con apposito Decreto.

Art. 8
(Graduatoria)

Qualora L'Amministrazione Comunale non possa far fronte a tutte le richieste, si procederà alla formazione di una graduatoria degli aventi diritto tenuto conto:

- Del livello di gravità dell'handicap visto sotto il profilo del grado di autosufficienza del soggetto nonché in relazione alla situazione del nucleo familiare naturale o affidatario;
- Del livello del reddito del soggetto e del nucleo familiare convivente;
- Del coinvolgimento economico dei soggetti comunque obbligati all'assistenza ai sensi della vigente legislazione.

Art. 9
(Documentazione)

Per usufruire dell'aiuto domestico occorre presentare la seguente documentazione in carta libera:

- Istanza;
- Stato di famiglia;
- Certificato di residenza in Balestrate;
- Dichiarazione sostitutiva, a firma del capo famiglia o di chi ne fa le veci, dell'atto di notorietà sui redditi posseduti dal nucleo familiare convivente compreso l'handicappato;
- Certificazione medica rilasciata dalla U.S.L. competente per territorio;
- Ogni altra documentazione che l'Amministrazione riterrà utile richiedere;
- Relazione dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune.

B) SOSTEGNO ECONOMICO

Art. 10
(Utenza)

Il sostegno economico deve essere assicurato alla famiglia, naturale o affidataria, dei soggetti portatori di handicap gravi (fisici, psichici, sensoriali) quando la loro presenza determini difficoltà insolubili per il nucleo fami-

I costi di gestione saranno determinati dal numero delle istanze presentate e dalla disponibilità di bilancio.

Art.18 (Graduatoria)

Nel caso in cui L'Amministrazione Comunale non possa far fronte a tutte le richieste, occorre formulare una graduatoria dei beneficiari, sentito il parere dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune che tenga conto del livello di reddito del nucleo familiare e della condizione abitativa.

Art.19 (Documentazione)

La documentazione da presentare in carta libera è la seguente:

- Istanza;
- Stato di famiglia;
- Certificato di residenza in Balestrate;
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, a firma del capo famiglia o di chi ne fa le veci, sui redditi posseduti dal nucleo familiare convivente, compresi quelli dell'handicappato;
- Certificazione medica rilasciata dalla U.S.L. competente;
- Relazione dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune.

C) ASSISTENZA ABITATIVA

Art.20 (Utenza, natura del servizio e modalità di erogazione)

L'assistenza abitativa viene assicurata dal Comune alla famiglia naturale o affidataria dei soggetti portatori di handicap gravi (psichici o sensoriali) nelle seguenti forme:

- In favore di famiglie che abbiano in locazione abitazioni dell'edilizia convenzionata, mediante pagamento di una quota parte del canone di locazione fino alla concorrenza del totale del canone;
- In favore di famiglie che abbiano in locazione abitazioni di altri tipo: pagamento di una quota parte del canone;
- Assunzione di oneri per l'acquisto di ausili tecnici della abitazione connessi al tipo di handicap.

Art.21 (Modalità di ammissione)

La Giunta Municipale delibererà l'ammissione all'intervento di assistenza abitativa su parere dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune, previo accertamento della Equipe Pluri-disciplinare della U.S.L. competente, su segnalazione degli interessati, della U.S.L., delle Associazioni, di Enti, dei familiari, dei legali rappresentanti o d'ufficio.

Art.22 (limiti di reddito)

Per la concessione dell'assistenza abitativa valgono i limiti di reddito previsti dall'art. 14 del presente regolamento.

Art.23 (Controlli)

I controlli sono affidati dalla L.R. alla Equipe Pluri-

disciplinare mentre, per la parte di propria competenza, l'Amministrazione Comunale curerà i controlli a mezzo dello Ufficio Servizi Sociali con periodicità almeno semestrale.

Impedimento all'uso di determinati mezzi di trasporto per
concedere la concessione del Art.24 di competenza e sulla
base di spesa di (Costi di gestione)
I costi di gestione saranno determinati dal numero delle
istanze presentate e dalle disponibilità di bilancio destinate a tale servizio. Art.25

(Misura dell'intervento)

Art.25

(Graduatoria) motivi di cura, terapia,
lavoro o studio si avvalgono:

In caso di insufficienza di fondi a fronte di tutte le richieste pervenute, l'Amministrazione Comunale procederà alla formulazione di apposita graduatoria dei beneficiari, sentito il parere dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune che tenga conto:

- Del livello di gravità dell'handicap accertato dalla Equipe pluridisciplinare;
- Del disagio abitativo dell'alloggio della famiglia del soggetto portatore di handicap, rilevato da una relazione dell'Ufficio Tecnico Comunale; però è riconosciuta una somma di 24 giorni mensili;
- Del livello di reddito del soggetto e del nucleo familiare naturale o affidatario.

I portatori di handicap possono richiedere la concessione di contributi per l'acquisto di mezzi propri di trasporto. (Documentazione) di L. 4.000.000 per l'acquisto e fino all'intera somma effettivamente spesa e documentata.

La documentazione da allegare alla istanza per accedere al servizio è la seguente:

- Stato di famiglia;
- Certificato di residenza in Balestrate;
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, a firma del capo famiglia o di chi ne fa le veci, sui redditi posseduti dal nucleo familiare convivente;
- Certificazione medica rilasciata dalla U.S.L.;
- Relazione dell'Ufficio Tecnico Comunale sullo stato di disagio dell'alloggio;
- Relazione dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune.

Alli interessati dovranno presentare all'Ufficio Servizi:
D) SERVIZIO TRASPORTO SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP
ta del seguente documenti:

Art.27

(Natura del servizio)

L'Amministrazione Comunale istituisce il servizio di trasporto per i portatori di handicap fisici, psichici e sensoriali. Il servizio si articola in:

- Pagamento di abbonamenti per l'uso di mezzi pubblici con esclusione dell'A.S.T. direttamente conconzionata con la Regione Siciliana;
- Concessione di contributi per uso di autovettura propria o di terzi;
- Concessione di contributi per l'adattamento o l'acquisto di mezzi propri di trasporto;
- Trasporto con mezzi comunali o con mezzi privati convenzionati.

Fotocopia della patente di guida;
Fotocopia del libretto Art.28
Preventivo (Requisiti per l'ammissione)mento del mezzo o all'acquisto.

I requisiti essenziali per usufruire del servizio sono:

- Residenza nel Comune;
- Impedimento all'uso di determinati mezzi di trasporto secondo la valutazione della U.S.L. di competenza e sulla base di apposita documentazione;
- Limiti di reddito previsti dall'art. 14 del presente regolamento.

Art. 29

(Misura dell'intervento)

Ai portatori di handicap che per motivi di cura, terapia, lavoro o studio si avvalgono:

- Di mezzi pubblici di trasporto, esclusa la A.S.T., è riconosciuto un contributo massimo pari al costo dell'abbonamento per i giorni effettivamente richiesti e documentati fino a un massimo di 26 giorni mensili;
- Di automezzo proprio o di terzi, è riconosciuto un contributo massimo nelle spese di gestione dell'automezzo pari a £ 6.000 giornaliere per i giorni effettivamente richiesti e documentati fino a un massimo di 26 giorni mensili;

Per le esigenze di tempo libero è riconosciuta una somma massima di £ 10.000 mensili.

I portatori di handicap possono richiedere la concessione di contributi per l'adattamento o l'acquisto di mezzi propri di trasporto fino ad un massimo di £ 4.000.000 per l'acquisto e fino all'intera somma effettivamente spesa e documentata per l'adattamento.

Art. 30

(Limite ostativo)

L'Ammissione al contributo economico per l'acquisto o l'adattamento di un mezzo proprio esclude per un anno dal beneficio degli altri contributi previsti nel capitolo 29.

Art. 31

(Documentazione richiesta)

Gli interessati dovranno presentare all'Ufficio Servizi Sociali del Comune apposita istanza in carta libera corredata dei seguenti documenti:

- Stato di famiglia;
- Certificato di residenza in Balestrate;
- Dichiarazione dei redditi (Mod. 740, 101, 201) o atto sostitutivo;
- Certificazione medica attestante l'impedimento all'uso dei mezzi pubblici o l'abilità a farlo rilasciata dalla Equipe pluridisciplinare della U.S.L. competente;
- Certificazione comprovante l'esigenza della mobilità e del trasporto (attestato di servizio, frequenza scolastica, certificato medico inerente la necessità di terapie e cure riportante giorni necessari e la località da raggiungere).

Per l'acquisto o l'adattamento di mezzi di trasporto occorre aggiungere i seguenti documenti:

- Fotocopia della patente di guida;
- Fotocopia del libretto di circolazione;
- Preventivo relativo ai lavori di adattamento del mezzo o all'acquisto.

Art.32
(Contributi straordinari)

In deroga ai criteri delineati negli articoli precedenti, possono essere erogati contributi straordinari in presenza di particolari situazioni o speciali esigenze debitamente documentate che giustifichino l'adozione di soluzioni a carattere eccezionale.

Art.33
(Limiti di reddito)

Il reddito complessivo del nucleo familiare convivente compreso quello del soggetto portatore di handicap non deve superare l'ammontare di f. 20.000.000 aumentato del 20% per ogni unità oltre la terza.

Art.34
(Modalità di ammissione)

I provvedimenti di concessione dei contributi saranno adottati dalla Giunta Municipale su proposta dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune.

I contributi per l'acquisto o l'adattamento di mezzi concessi dalla Giunta Municipale saranno erogati previa presentazione di regolare fattura e con apposita delibera di liquidazione.

Il contributo giornaliero verrà erogato a bimestri posticipati previa presentazione di certificazione aggiornata inerente l'esigenza della mobilità e del trasporto.

Il contributo per gli abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblici verrà erogato a presentazione delle relative tessere.

Art.35
(Costi di gestione)

Le richieste, in regola con i criteri e le condizioni di cui al presente regolamento, saranno accolte nei limiti dello stanziamento relativo al capitolo di spesa dell'anno finanziario. Nell'eventualità che non si possa far fronte a tutte le richieste si procederà alla formulazione di una graduatoria basata sul reddito e sulla gravità dell'handicap, previa relazione dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune. Pertanto le istanze relative all'acquisto e all'adattamento di mezzi di trasporto dovranno pervenire al Comune entro il 30 settembre di ogni anno per l'anno successivo.

ART.31 bis
(UTENZA)

L'intervento di logopedia, psicomotricità, fisioterapia, consulenza psicologica, deve essere assicurato ai soggetti portatori di handicap che necessitano di terapie specialistiche come da comprovata documentazione medica, all'orquando le citate prestazioni non vengono erogate dall'A.U.S.S.L.L.. Le modalità di ammissione, di erogazione del servizio, i controlli, i limiti del reddito, la graduatoria e la documentazione sono quelle previste dagli artt.3,4,5,6,7,8 e 9."

Il Responsabile del Procedimento